

Roma lì, 01/07/2026

**A tutti gli Aderenti
A tutti gli interessati**

CIRCOLARE N°2/2026

OGGETTO: INFORMATIVA NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, RENDITA A DURATA DEFINITA, PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI ED EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO.

1. Premessa

A decorrere dal 1° luglio 2026, gli aderenti che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione previsto dalla normativa potranno accedere alle nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La presente informativa è finalizzata a fornire agli aderenti una descrizione chiara, completa e coerente delle diverse opzioni disponibili al momento dell'accesso alla fase di erogazione, al fine di consentire una scelta consapevole della modalità di utilizzo del montante accumulato.

2. Prestazioni pensionistiche disponibili

Al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica complementare, l'aderente può scegliere una delle seguenti modalità di erogazione:

- a) prestazione in capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3 del decreto n. 252/2005;
- b) rendita vitalizia;
- c) rendita a durata definita;
- d) prelievi liberamente determinabili;
- e) erogazione frazionata del montante accumulato;
- f) prestazione in capitale per l'intero importo, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

La prestazione di cui alla lettera a) può essere combinata con una delle modalità di erogazione di cui alle lettere b), c), d) ed e).

Le prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e):

- sono alternative alla rendita vitalizia;
- non sono tra loro cumulabili;
- una volta scelte, non possono essere revocate, ferma la possibilità di convertire in qualsiasi momento il montante residuo in una rendita vitalizia immediata. Per informazioni sulle modalità di conversione del montante in rendita l'aderente può contattare il Fondo ai riferimenti presenti nella sezione 8) del seguente documento. Le condizioni applicate alla rendita vitalizia sono indicate nel Documento sulle rendite disponibile sul sito web del Fondo;
- il relativo importo della prestazione è soggetto a variabilità (rischio finanziario);
- devono essere valutate tenendo conto che la durata della vita dell'aderente possa risultare superiore alla durata della prestazione, con conseguente esaurimento del capitale disponibile ed evitando di concentrare l'erogazione nella fase iniziale del pensionamento, a fronte di una minore copertura per gli anni successivi.

È permesso il trasferimento del montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.

3. Informazioni comuni alle nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata del montante accumulato)

Con l'accesso alla fase di erogazione:

- non è possibile proseguire la contribuzione volontariamente, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR;
- non possono essere esercitate le prerogative tipiche della fase di accumulo (anticipazioni, trasferimenti, RITA), fatta eccezione per lo switch tra comparti di investimento, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno come da Regolamento del Fondo;
- le scelte effettuate in ordine alla modalità di erogazione della prestazione sono revocabili fino alla liquidazione del primo importo.

Il montante residuo continua a essere mantenuto in gestione fino al completamento dell'erogazione della prestazione. Il montante è investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta della prestazione.

In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento di presentazione della richiesta, che può consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati. Le richieste prive di tali informazioni sono considerarsi incomplete. La scelta può essere successivamente modificata.

Data la portata delle novità introdotte, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) ha previsto un periodo transitorio di adeguamento dei sistemi e processi che dovrà completarsi entro dicembre 2026. In tale periodo il Fondo potrà acquisire le richieste da parte degli interessati, la cui erogazione della prima rata avverrà al termine dell'avvenuto adeguamento.

4. Rendita a durata definita (in vigore dal 01/07/2026)

Caratteristiche della prestazione

La rendita a durata definita consiste nell'erogazione di una prestazione pensionistica per un periodo determinato sulla base della vita attesa residua dell'aderente.

La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, tempo per tempo vigente. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

Periodicità delle rate

La periodicità viene scelta dall'aderente al momento della richiesta della prestazione, tra quelle offerte dal Fondo.

Le rate possono avere esclusivamente periodicità:

- mensile;
- trimestrale;
- annuale.

L'importo lordo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad Euro 300. Se, in base all'opzione di rateizzazione scelta, l'importo della singola rata risultasse inferiore ad Euro 300, l'aderente è tenuto a selezionare una periodicità meno frequente (ad esempio da mensile a trimestrale o da trimestrale ad annuale), in modo che l'importo di ciascuna rata sia pari o superiore ad Euro 300.

Modalità di calcolo delle rate

Si riporta un esempio del calcolo delle rate, con le seguenti ipotesi.

- Età dell'aderente al pensionamento: **67 anni**
- Aspettativa di vita (in base alle Tavole Istat attualmente vigenti): **19 anni**
- Posizione accumulata: n. 5.000 quote del Comparto Alfa, dal valore di euro 20,00 ciascuna, per un controvalore lordo della posizione di euro **100.000**
- Rateizzazione: **annuale**

Fondo Pensione Fondenergia
Roma Via Benedetto Croce, 6
00142 Roma

Tel. 06.5964931
e-mail: info@fondenergia.it
pec: fondenergia@pec.net

Calcolo della durata della rendita: La durata della prestazione è pari alla vita attesa residua conteggiata dall'Istat, che a 67 anni è pari a 19 anni. Quindi la rendita sarà pagata per 19 annualità.

Calcolo della rendita annua (stima): Le rate vengono stimate rapportando il montante accumulato al numero di anni della vita attesa residua:

$$\text{Prima Rata annuale (numero quote)} = \frac{5.000}{19} = \text{quote } 263,158$$

$$\text{Prima rata annuale (controvalore in Euro)} = 263,158 \times 20,00 = \text{euro } 5.263,16$$

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

Costi

Alla data della presente Circolare il Fondo non ha previsto alcun costo a carico dell'aderente per l'erogazione della prestazione.

Fiscalità

La fiscalità applicata alla rendita a durata definita è la seguente:

Tipo di tassazione applicata per ciascun periodo contributivo		
fino al 31/12/2000	dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007 in poi
TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.
Per la quota di posizione maturata dal 1° gennaio 2001 in poi, l'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti. Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento sul Regime Fiscale del Fondo.		

5. Prelievi liberamente determinabili (in vigore dal 01/07/2026)

Caratteristiche della prestazione

I prelievi liberamente determinabili consentono all'aderente di richiedere, nel tempo, importi e frequenza dei prelievi secondo le proprie esigenze. L'importo lordo di ciascun prelievo non può essere inferiore a Euro 1.000,00.

Determinazione dell'importo massimo prelevabile

L'importo massimo prelevabile è determinato in relazione alle rate teoriche maturate di una rendita figurativa a durata definita, calcolata sulla base della vita attesa residua

Fondo Pensione Fondenergia
Roma Via Benedetto Croce, 6
00142 Roma

Tel. 06.5964931
e-mail: info@fondenergia.it
pec: fondenergia@pec.net

dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. L'importo massimo prelevabile in ogni momento è calcolato come la differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e non riscosse e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

La suddetta rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

Si riporta un esempio del calcolo della rendita figurativa a durata definita, al fine di individuare la rata annuale. Si ipotizzano le seguenti caratteristiche, già usate nel paragrafo sulla rendita a durata definita:

- Età dell'aderente al pensionamento: **67 anni**
- Aspettativa di vita (in base alle Tavole Istat attualmente vigenti): **19 anni**
- Posizione accumulata: n. 5.000 quote del Comparto Alfa, dal valore di euro 20,00 ciascuna, per un controvalore lordo della posizione di euro **100.000**
- Rateizzazione: **annuale**

Calcolo della durata della rendita: La durata della prestazione è pari alla vita attesa residua conteggiata dall'Istat, che a 67 anni è pari a 19 anni. Quindi la rendita sarà pagata per 19 annualità.

Calcolo della rendita annua (stima): Le rate vengono stimate rapportando la posizione accumulata al numero di anni della vita attesa residua:

$$\text{Prima Rata annuale (numero quote)} = \frac{5.000}{19} = \text{quote } 263,158$$

$$\text{Prima rata annuale (controvalore in Euro)} = 263,158 \times 20,00 = \text{euro } 5.263,16$$

Pertanto per il 1° anno l'importo massimo erogabile che l'aderente può richiedere tramite prelievi liberi, è pari a 5.236,16 euro. Per gli anni successivi al primo, l'importo massimo erogabile tramite prelievi liberi è pari alla somma delle rate annuali maturate e non riscosse, come riportato nella tabella seguente. Resta fermo che l'importo lordo di ciascun prelievo non può essere inferiore a Euro 1.000,00.

Tabella esempio dei prelievi erogabili:

Anno	Rata maturata	Rate maturate cumulate	Prelievo erogabile
1° anno	5.263,16	5.263,16	Max (5.263,16)
2° anno	5.263,16	10.526,32	Max (5.263,16 + maturato anni precedenti non riscosso)
3° anno	5.263,16	15.789,48	Max (5.263,16 + maturato anni precedenti non riscosso)
...
19° anno	5.263,16	100.000	Max (5.263,16 + maturato anni precedenti non riscosso)

Il limite disponibile varia nel tempo anche in funzione dei risultati della gestione finanziaria. I prelievi effettuati riducono il montante residuo disponibile per le successive erogazioni.

Costi

Alla data della presente Circolare il Fondo non ha previsto alcun costo a carico dell'aderente per l'erogazione della prestazione.

Fiscalità

La fiscalità applicata ai prelievi liberamente determinabili è la seguente:

Tipo di tassazione applicata per ciascun periodo contributivo		
fino al 31/12/2000	dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007 in poi
TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.
Per la quota di posizione maturata dal 1° gennaio 2001 in poi, l'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti. Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento sul Regime Fiscale del Fondo.		

6. Erogazione frazionata del montante accumulato (in vigore dal 31/10/2026)

Caratteristiche della prestazione¹

L'erogazione frazionata consiste nella ripartizione del montante accumulato mediante il pagamento di rate periodiche, per una durata scelta dall'aderente.

La durata della prestazione:

- è liberamente determinata dall'aderente;
- non può essere inferiore a 5 anni.

Periodicità delle rate

La periodicità viene scelta dall'aderente al momento della richiesta della prestazione, tra quelle offerte dal Fondo.

Le rate possono avere esclusivamente periodicità:

- mensile;
- trimestrale;
- annuale.

¹ La legge del 25 giugno 2026, n. 112 di conversione del Decreto Legge n. 62/2026 ha posticipato l'entrata in vigore di tale prestazione al 31/10/2026.

Fondo Pensione Fondenergia
Roma Via Benedetto Croce, 6
00142 Roma

Tel. 06.5964931
e-mail: info@fondenergia.it
pec: fondenergia@pec.net

L'importo lordo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad Euro 300. Se, in base all'opzione di rateizzazione scelta, l'importo della singola rata risultasse inferiore ad Euro 300, l'aderente è tenuto a selezionare una periodicità meno frequente (ad esempio da mensile a trimestrale o da trimestrale ad annuale), in modo che l'importo di ciascuna rata sia pari o superiore ad Euro 300.

Modalità di calcolo delle rate

Si riporta un esempio del calcolo delle rate, con le seguenti ipotesi.

- Età dell'aderente al pensionamento: **67 anni**
- Durata dell'erogazione (scelta dall'aderente): **10 anni**
- Posizione accumulata: n. 5.000 quote del Comparto Alfa, dal valore di euro 20,00 ciascuna, per un controvalore lordo della posizione di euro **100.000**
- Rateizzazione: **annuale**

Calcolo della rendita annua (stima): Le rate vengono stimate rapportando il montante accumulato e la durata dell'erogazione:

$$\text{Prima Rata annuale (stima)} = \frac{5.000}{10} = 500 \text{ quote}$$

$$\text{Prima rata annuale (controvalore in Euro)} = 500 \times 20,00 = \text{euro } 10.000$$

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

Costi

Alla data della presente Circolare il Fondo non ha previsto alcun costo a carico dell'aderente per l'erogazione della prestazione.

Fiscalità

La fiscalità applicata all'erogazione frazionata è la seguente:

Tipo di tassazione applicata per ciascun periodo contributivo		
fino al 31/12/2000	dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007 in poi
TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 20% con riduzione di aliquota dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 15%.
Per la quota di posizione maturata dal 1° gennaio 2001 in poi, l'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti. Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento sul Regime Fiscale del Fondo.		

Fondo Pensione Fondenergia
Roma Via Benedetto Croce, 6
00142 Roma

Tel. 06.5964931
e-mail: info@fondenergia.it
pec: fondenergia@pec.net

7. Regime fiscale

Le prestazioni pensionistiche complementari sono soggette al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento fiscale può differire in funzione:

- della tipologia di prestazione scelta;
- della composizione del montante;
- dell'anzianità di partecipazione;
- delle modalità di erogazione della prestazione.

Gli aderenti sono invitati a valutare attentamente gli effetti fiscali delle diverse opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento sul Regime Fiscale del Fondo.

8. Informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni sulle modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, gli aderenti possono contattare il Fondo all'indirizzo mail ufficioprestazioni@fondenergia.it

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Fondenergia
Il Direttore Generale
Danilo Di Crescenzo

